

Norma e decisione: la teoria del diritto di Alfonso Catania

di *Francesco Mancuso*

La seconda edizione della raccolta degli scritti didattici di Alfonso Catania, qui presentati in forma ulteriormente snellita, non può che aprirsi con una illustrazione del percorso di pensiero svolto dal suo autore¹. La traccia sarà, come si vedrà nel seguito, il rapporto teorico tra quest'ultimo e il padre fondatore della via italiana al positivismo giuridico, Norberto Bobbio.

Il filosofo torinese fu un maestro per Alfonso Catania, per comunanza di temi di ricerca, di metodo, di stile, e anche per una certa declina-

¹ A tal fine si rimanda oltre che alla introduzione di A. CATANIA, *Filosofia del diritto. Introduzione critica ai concetti giuridici*, Giappichelli, Torino, 2015, essenzialmente al numero monografico di “i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale”, 15-2012 (ringrazio il suo editor, il collega e amico Francesco Romeo, per avermi consentito di riprodurre qui, con alcune modifiche, un intervento pubblicato in quella circostanza) e al volume, a cura di F. MANCUSO, G. PRETEROSSO, A. TUCCI, *Le metamorfosi del diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, Mimesis, Milano-Udine, 2013: «Catania, interprete acuto di Kelsen e Hart, di Ross e Olivecrona, ma anche di Santi Romano, di Mortati e di Bobbio, ha sempre difeso un'idea laica e moderna di giuridicità, diffidando dalle ideologie ma tenendo ben fermi i principi – questi sì non negoziabili – della libertà e della giustizia sociale, rifuggendo tanto i conservatorismi quanto gli ‘arditismi’ intellettuali à la page. Da giuspositivista critico, da democratico attento alla lezione del realismo politico, era ben consapevole dell'esistenza di nessi fortissimi tra diritto e politica, tra normatività e azione sociale dei consociati, decisioni, comportamenti. Un insieme di legami che Catania ha indagato con originalità attraverso l'analisi del circuito decisione-norma-riconoscimento. Alfonso Catania era appassionato, ma senza fideismi, rifiutando sia Pangloss che Cassandra. Era impegnato civilmente, ma weberiano dal punto di vista metodologico e scientifico. Era realista, e proprio perciò consapevole della ineludibile funzione di mediazione sociale del diritto» (dall'*Introduzione*).

zione del rapporto tra politica (in senso lato) e cultura. Il senso politico e civile della riflessione scientifica, l'urgenza di non confinare quest'ultima, riducendola a mero sapere tecnico, in una torre eburnea astratta dalla concretezza storica, ma anche la decisa rivendicazione dell'autonomia da ogni pregiudizio e dell'universalità del lavoro intellettuale, è a mio parere un segnava imprescindibile per comprendere a pieno il senso e il valore del pensiero di Bobbio e di Catania.

È significativo che tra i saggi scritti da Catania prima della sua scomparsa ben due sono dedicati a Bobbio. L'ultimo in ordine di tempo è il contributo pubblicato nel volume dedicato agli anni padovani di Bobbio, a cura di Baldassare Pastore e Giuseppe Zaccaria²: l'articolo si intitola *Bobbio e Kelsen, due variazioni in tema di diritto*. Si tratta di un breve ma densissimo saggio dove Catania, affrontando due figure per lui così importanti, sotto traccia accenna anche alla propria ricerca intellettuale, quasi a comporre una raffigurazione contenente nitidi parallelismi. *Norberto Bobbio e il diritto* è invece un'analisi accurata dei capisaldi del contributo filosofico-giuridico e teorico-generale bobbiano³. In esordio, Catania dichiara significativamente: «per me Bobbio ha rappresentato un punto di riferimento *scientifico e morale* indiscusso».

Proprio sulla base di questi due aggettivi, 'scientifico' e 'morale', vorrei cercare di cogliere unità di intenti e coerenza di svolgimento della prestazione intellettuale di Catania, in comparazione con quella bobbiana: da un lato, la 'moralità' del lavoro scientifico, inteso essenzialmente come opera 'critica' di demistificazione dalla valenza implicitamente politica e civile⁴, è stata una sorta di stella polare della ricerca di entrambi, senza che questa destinazione alterasse in alcun modo l'analisi oggettiva, la non facile avalutatività; in stretto collegamento a quest'ultimo punto, la convinzione per cui un'idea laica e moderna della moralità non può mai separare questa dalla responsabilità, anche della scienza.

²B. PASTORE-G. ZACCARIA (a cura di), *Norberto Bobbio. Gli anni padovani*, Padova University Press, Padova, 2010. Ho discusso questo volume in F. MANCUSO, *Diritto, democrazia, cultura. Gli anni padovani di Norberto Bobbio*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2-2013.

³A. CATANIA, *Norberto Bobbio e il diritto*, in Id., *Teoria e filosofia del diritto*, Giapichelli, Torino, 2006. La citazione a p. 181.

⁴Si legga, ad esempio, la dichiarazione di perfetta compatibilità tra 'kelsenismo' metodologico e una «aperta, sincera professione di politica del diritto». A. CATANIA, *Decisione e norma*, Jovene, Napoli, 1979, p. 49.

Le pagine di *Decisione e norma* in cui Catania individua in Hans Kelsen un'opera di desacralizzazione e demitizzazione del diritto e della scienza giuridica tradizionale, e insieme una messa a nudo delle responsabilità delle scelte e delle opzioni, delle 'impurità' che costituiscono quella tecnica di neutralizzazione *non* neutrale che è il diritto, rappresentano anche l'enunciazione degli obiettivi della propria ricerca scientifica e delle ragioni della riconferma di un'opzione metodologica per un positivismo giuridico bobbianamente inteso come *approach*: «critica è disvelamento, è puntualizzazione del sostrato ideologico del contenuto del diritto, critica è smascheramento delle passioni transeunti, ma è a un tempo ferma convinzione della intrinseca necessità delle passioni stesse»⁵. Questo brano, dai toni hobbesiani, è una decisa affermazione di realismo, che in quanto tale non fa sconti nemmeno all'opera di Kelsen, della quale Catania non mette in ombra la contraddizione tra un certo «relativismo in tema di possibili contenuti del fenomeno giuridico» (e non solo), e un «metodologismo talora pesantemente oggettivistico»⁶. Anche la teoria generale del diritto, tanto cara a Bobbio e allo stesso Catania⁷, ovvero la definizione di una «struttura formale e procedurale del diritto» avulsa dai contenuti, non sfugge da un'analisi disincantata che mette in luce la difficoltà, se non l'impossibilità, di separare gli «aspetti formali da quelli contenutistici»: «questa operazione» – continua Catania in *Metamorfosi del diritto* – «non sembra facile quando, nei fatti, le regole assumono forme disparate, assecondando contenuti nuovi, e quando sempre più spesso, queste regole sono formulate in termini tecnici mutuati dall'area economica, per esempio, o medica»⁸. È, dunque, proprio nel contesto della trasformazione del diritto e

⁵ A. CATANIA, *Decisione e norma*, cit., p. 47.

⁶ *Op. cit.*, p. 60.

⁷ Catania è autore di un importante *Manuale di teoria generale del diritto*, Laterza, Roma-Bari 1998. In quell'anno Bobbio inviò una missiva a Catania dove, a proposito del Manuale che era stato appena pubblicato, si esprime con accenti fortemente elogiativi. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a Laura Bazzicalupo, la quale mi ha messo a disposizione un'importante documentazione epistolare (con lettere di Bobbio e di Augusto Del Noce).

⁸ A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 26-27. Vedi anche A. CATANIA, *Il riconoscimento dei principi costituzionali. Operazione conoscitiva o adesione etico-politica?*, in A. CATANIA- F. MANCUSO, *Natura e artificio. Norme, corpi, soggetti tra diritto e politica*, Mimesis, Milano, 2011.

della sua teoria generale, oramai al tramonto almeno nelle sue forme tradizionali, che va inquadrata la progressivamente maggiore attenzione di Catania nei confronti delle prospettive di indagine di tipo ermeneutico⁹, dalle quali egli ha assunto volentieri antidoti verso metodiche astratte e formalizzanti, pur nella consapevolezza che la linea «pratico-ermeneutica» in alcuni autori prelude potenzialmente a due inaccettabili derive: una è l'idea di una immanenza sostanziale e autonormativa del contesto etico-valoriale, che è «un modo per sottrarre questo contesto alla criticità e alla discutibilità»¹⁰; l'altra, alla prima collegata, è rappresentata dalla diluizione e quindi dalla sparizione della normatività quando questa coincide (o meglio, si vuole che coincida) con la realtà. Tra la normatività del fattuale (che è, già in Santi Romano, una sorta di esorcismo nei confronti della 'conflittualità' della realtà sociale), e la drammatica dicotomia kelseniana tra razionalità e irrazionalità assolute, la via di Catania è quella, realistica e moderata, con aperture al neoistituzionalismo, di una mediazione tra razionalità pratica e razionalità logico-conoscitiva che vede due presupposti essenziali nella natura 'tecnica' del diritto e nell'identificazione di un nesso inscindibile tra decisione e norma. Tale mediazione è sempre orientata, nel discorso teorico di Catania, ad una analisi della (e ad una messa in guardia sulla) *positività-politicità* del diritto.

In ciò sta, essenzialmente, il *realismo* di Catania, che non conduce mai a posizioni nichilistiche o decisionistiche (le quali presuppongono quasi sempre, in ambito sociale, passività e conformismo dei consociati, oltre che un'idea del diritto come vettore unidirezionale del controllo sociale): al contrario, per Catania l'obbedienza è il frutto di una 'decisione' dei consociati, e sono 'decisioni' dei consociati le volontà «di riconoscere e di aderire alle prescrizioni o di utilizzare poteri e strumenti»¹¹.

In un saggio del 2011, pubblicato negli *Scritti in onore di Franco Modugno*, l'autore conferma e sottoscrive ulteriormente l'impostazione metodologica e la destinazione etico-politica dell'attività scientifica di *comprensione* (non di *legittimazione*!): «capire è preliminarmente e diverso da aderire, interiorizzare: rende possibile tanto un'obbedienza estrinseca che

⁹ Su questi temi vedi F. VIOLA- G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1999.

¹⁰ A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto*, cit., p. 30.

¹¹ *Op. cit.*, p. 134.

origina da una generica obbligazione coercitiva, quanto una scelta di utilizzare gli strumenti offerti dal diritto, quanto infine di criticare e promuovere cambiamenti. Nella consapevolezza che il piano doveristico del diritto non coincide con quello fattuale, altrimenti esso stesso non avrebbe senso, e non sarebbe possibile alcuna trasformazione»¹².

Il diritto è quindi una parte essenziale della realtà sociale, ma non si appiattisce su di essa, confondendosi: al contrario, la specificità deontica del diritto è data proprio dal suo rapporto, sempre in tensione, con la società. Su questo piano, l'origine hobbesiana, kelseniana e bobbiana della riflessione di Catania appare ancora più palese: ma in particolare, e lungo tutto il suo percorso intellettuale, Catania si è sempre definito 'bobbiano', il che dal suo punto di vista equivaleva a dare di sé – come amava ripetere – la qualifica di 'positivista moderato'¹³.

In una condizione di lontananza geografica e in un contesto in cui, anche dal punto di vista accademico, tra tendenze marxistiche e correnti giusnaturalistiche, il neoilluminismo positivista di Bobbio non aveva peso maggioritario, Catania è stato decisamente bobbiano *anche* nel seguire sentieri di ricerca orientati ad una decisa sprovincializzazione della riflessione sul diritto, sia teorica che filosofico-generale. Dirsi spiritualmente 'allievi' di Bobbio, nei tempi in cui Catania intraprese i primi passi nell'accademia, significava confrontarsi con i maggiori teorici del diritto del '900, allora viventi: i primi due saggi di Catania discutono infatti alcuni aspetti capitali delle teorie di Hart e di Olivecrona¹⁴: il riconosci-

¹² A. CATANIA, *Il positivismo giuridico nella società globale*, in AA.VV., *Scritti in onore di F. Modugno*, 4 voll., Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. I, pp. 679 ss.

¹³ Altri due autori cari a Catania sono stati Uberto Scarpelli (del quale curò, insieme a Mario Jori, la nuova edizione di *Cos'è il positivismo giuridico*, Esi, Napoli, 1997) e Renato Treves: vedi, ad es., A. CATANIA, *Manuale di filosofia del diritto*, Esi, Napoli, 1995, p. 7.

¹⁴ A. CATANIA, *L'accettazione nel pensiero di Herbert L.A. Hart*, in: *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1971; e ID., *Il diritto come organizzazione della forza*, in: *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1974, entrambi poi in ID., *Riconoscimento e potere*, Esi, Napoli, 1996. Olivecrona citò il lungo articolo di Catania, con l'effetto di coinvolgere l'allora giovane studioso nella sua polemica che aveva avviato con Bobbio in merito alla primogenitura della teoria sui rapporti tra diritto e forza. Un accenno alla polemica (nella quale Olivecrona consolidò la propria posizione basandosi sul saggio di Catania) è in S. CASTIGNONE, *"Il grande mistero di Hans Kelsen"*. *Validità ed efficacia nel formalismo kelseniano e nel realismo scandinavo*, in: *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2008.

mento, nel primo, e il rapporto tra diritto e forza, nel secondo saggio.

Questione centralissima, quest'ultima, anche per Catania, il quale ha sempre sostenuto la tesi che l'imponente costruzione teorica di Kelsen rimane afasica e tendenzialmente sterile se non se ne mette in luce «l'attitudine realistica» e la centralità del tema dell'*effettività* come chiave di comprensione del diritto come macchina di orientamento dell'agire dei consociati, ma anche come strumento agito dai consociati per rendere efficaci decisioni e comportamenti.

E tuttavia, come prima accennato, un realismo che appiattisca completamente la validità sull'effettività perde di vista – questa è una convinzione sempre espressa da Catania con dovizia di argomentazioni – il senso della normatività e la 'pretesa' dell'obbedienza propri di un sistema giuridico. Se, come ritengo, è questo l'architrave teorico della riflessione di Catania, ne risulta che la sua prestazione intellettuale appare come qualcosa di più e di diverso da una pur imprescindibile interpretazione del kelsenismo. Essa costituisce invece un impianto teorico che, seppur influenzato da diversi elementi teorici assunti sincretisticamente, ha nelle premesse metodiche, nello svolgimento analitico e negli obiettivi raggiunti caratteristiche di profonda originalità¹⁵.

Non casualmente Carla Faralli, nel suo aggiornamento della *Storia della filosofia del diritto* di Fassò, ha letto il percorso di Catania come una 'critica a Kelsen dall'interno', il cui principale (ma non esclusivo) reagente è Hart¹⁶.

Il filosofo inglese è, insieme a Kelsen e Bobbio, l'altra figura di grande rilievo teorico per Catania, tanto che la chiave di volta della riflessione su decisione e norma è rappresentata dal tema del 'riconoscimento', che sin dal nome dichiara la derivazione hartiana. In un certo senso, Catania, come Bobbio ma per vie diverse, ha messo in comunicazione Kelsen e Hart, assumendo dal primo la robusta struttura teorica e la prospettiva ordinamentale, dal secondo la destinazione all'analisi delle prassi e degli 'usi' del diritto.

¹⁵ Ritengo debba essere ancora valutata appieno l'importanza dell'ultimo prodotto di Catania, *Metamorfosi del diritto*, un'opera che segna insieme il culmine della riflessione teorica di Catania, ma anche un momento di forte discontinuità con le precedenti tappe del suo percorso di pensiero.

¹⁶ G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento*, edizione aggiornata e integrata da C. Faralli, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 360-361.

A tale riguardo, il Bobbio veramente decisivo per il percorso teorico di Catania è l'autore di *Dalla struttura alla funzione*¹⁷. Questa raccolta di saggi è un vero e proprio spartiacque nella produzione scientifica bobbiana: essa segna per l'intellettuale torinese l'avvicinamento a una prospettiva di indagine di tipo funzionalistico, più adatta a decifrare la complessità dello Stato di diritto in trasformazione, non più solo Stato di 'controllo', ma Stato di 'controllo e direzione', in un quadro di problemi e preoccupazioni (il tema dello Stato interventista e del consolidamento del *Welfare*) estranei dal contesto della riflessione kelseniana.

Nella lucida lettura che ne dà Catania, quello di Bobbio non è un superamento del riduzionismo kelseniano (cioè della centralità della sanzione coattivo-repressiva), ma una sua integrazione, nel senso che la promozionalità è – se possibile – un'integrazione e intensificazione dell'idea kelseniana, tecnica e strumentale, del controllo sociale operato dai meccanismi complessi del diritto¹⁸.

E tuttavia: nella mossa bobbiana qualcosa di quella che Catania definisce la «grandezza aspra e monolitica» di Kelsen sfuma. Non tanto nel senso di uno smarrimento della consapevolezza realistica, tutt'altro: è il caso di notare che *Dalla struttura alla funzione* è il culmine della riflessione bobbiana intorno al diritto. A partire dalla apparizione di questo volume gli interessi di Bobbio si indirizzeranno sempre di più verso la filosofia politica, la definizione di una teoria realistica della democrazia, l'individuazione dell'origine storica e politica dei diritti. È come se Bobbio avesse chiuso i conti col tema 'diritto', notomizzato con il rasoio dell'analisi e letto anche mediante lo studio delle sue funzioni che integrano e complessificano una struttura semplicisticamente orientata sulla sola sanzione negativa, per aprirli con il 'potere', che del primo ne costituisce l'origine opaca e fattualistica, la matrice fondamentale, ma anche la minaccia più forte. Ma tale chiusura dei conti comporterà il costo della liquidazione di alcuni nodi teorici, propri del kelsenismo, compatte e costanti. In altre parole, ciò che sembra venire meno, forse proprio per l'allargamento dell'indagine bobbiana ai meccanismi giuridici di inclusione e promozione delle domande sociali, è proprio la potenza in-

¹⁷N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1977.

¹⁸Alla promozionalità Catania dedica spesso molta attenzione. Cfr. in particolare il capitolo *Le funzioni del diritto* in A. CATANIA, *Manuale di filosofia del diritto*, cit., pp. 281 ss. e ID., *Metamorfosi del diritto*, cit., *passim*.

terpretativa di alcuni concetti kelseniani, primo fra tutti quello di 'norma fondamentale', che a mio parere sta al diritto come il 'politico' schmittiano sta alla politica (e non è certo casuale che nel *Pantheon* teorico di Bobbio, tra Machiavelli, Hobbes, Croce, gli Elitisti italiani, Weber, manchi proprio Carl Schmitt). In *Diritto e potere* Bobbio giudicherà la *Grundnorm* un espediente tutto sommato inutile e pleonastico, incapace di evitare il regresso alla 'prima usurpazione' e di legittimare quel passaggio dal fatto-potere alla norma-diritto che è il vero *Hic Rhodus* di ogni teoria positivista¹⁹. In ultima istanza *lex non facit regem*.

Catania, invece, tratteggia in modo alquanto differente la relazione inscindibile tra diritto e potere, mettendo tra parentesi il problema, insolubile da un punto di vista teorico-generale, della legittimazione, ma non riducendo affatto il valore *conoscitivo* della norma fondamentale, per lui decisivo: tale teoria è, per Catania, il «punto nodale del giuspositivismo critico»²⁰. Pertanto, se il diritto deve essere concepito 'anche' come potere, così come suggerisce una certa interpretazione della *Grundnorm*, 1), non è possibile afferrarlo compiutamente senza la precondizione dell'avvenuta *effettività* di quel potere che lo ha istituito e soprattutto, 2), ignorandone la pretesa dell'obbligo che da esso promana. E posto che la giuridicità è intrinsecamente *obbligatorietà*, carattere vincolante del diritto, il potere effettivo non può essere né individuato né conosciuto (e quindi anche *criticato*) in assenza di quella *formulazione* della pretesa all'obbedienza che è la norma fondamentale. Naturalmente siamo molto distanti da quello che Ross chiamava quasi-positivismo e che Bobbio definirà positivismo di tipo ideologico, prospettive che si riassumono entrambe nel brocardo: *justum quia jussum*. Catania, difatti, non traccia né intende tracciare alcuna relazione tra forme di consenso (legittimazione) e diritto. Al contrario, già nell'importante studio dell'accettazione hartiana, egli mette in luce una certa

¹⁹N. BOBBIO, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Esi, Napoli, 1992, in particolare i saggi *Dal potere al diritto e viceversa* e *Max Weber e Hans Kelsen*. Sul tema della norma fondamentale è imprescindibile lo studio di A. CATANIA, *Il problema del diritto e l'obbligatorietà. Studio sulla norma fondamentale*, Esi, Napoli, 1983.

²⁰A. CATANIA, *Il problema del diritto e l'obbligatorietà*, cit., p. 9. Così continua l'Autore: il giuspositivismo critico, «nei limiti in cui ciò è possibile, forse può essere ancora una base per una conoscenza che non sia *coinvolgente*, la quale funga da premessa critico-avalutativa per un discorso più strettamente filosofico-politico sulle linee dei valori che emergono dalla conoscenza delle qualificazioni normative dominanti».

ambiguità del giurista inglese a separare nettamente l'accettazione dal consenso: *prima* del consenso e del dissenso ci deve essere, e non può non esserci per Catania, la *conoscenza*, o meglio il riconoscimento e l'identificazione, da parte di tutti i consociati (e non solo dei funzionari), del diritto esistente e delle sue *pretese* (pretese che in assenza di potere effettivo sarebbero vane). Anche da qui la decisività della dimensione del potere, e del diritto come potere.

La riflessione di Catania, pur con ripetute aperture all'analisi di temi del pensiero politico e del diritto pubblico (penso ai saggi su Hobbes, Schmitt, Romano, Mortati, sul tema della democrazia in Kelsen), è rimasta sempre incanalata nell'alveo della teoria generale del diritto. Tuttavia, la percezione della disgregazione della prospettiva ordinamentale (e quindi anche della teoria generale del diritto classica), che è lucidissima in *Metamorfosi del diritto*, non sarebbe stata così chiara e pensosa se il problema del potere e dei 'poteri' non fosse stato sempre centrale a partire dalla messa in evidenza del carattere tensionistico, dunque potestativo, del diritto moderno.

In *Metamorfosi* il complesso strumentario interpretativo formulato in *Decisione e norma* (che Catania stesso definisce 'sincretistico') consente di decifrare con maggiore adeguatezza le 'contraddizioni', le 'emergenze' e le 'incongruenze' (i termini sono di Catania) del diritto contemporaneo e le 'discrezionalità' che esso veicola, come prodotto e dispositivo di «opzioni di taluni valori o interessi contro altri, di scelte ideologiche di alcune priorità invece che altre».

La stessa identità del diritto viene sfuocata dalla crisi della sovranità e della forma-legge, dallo smarrimento dei confini tra pubblico e privato, dalla opacità di decisioni che sfuggono al controllo dell'opinione pubblica, dal diventare il diritto non più fattore di soluzione dei conflitti ma un'entità, dai confini evanescenti (rispetto alle visioni morali e alla politica), in sé profondamente polemogena. Il rifiuto e di tendenze ipereticizzanti o larvatamente giusnaturalistiche, come quelle di certo neocostituzionalismo contemporaneo, e di prospettive *neonichilistiche* elogiative della contingenza e delle 'forme assolutamente prive di contenuto', che però faticano a celare una riformulazione appena ammorbida dell'argomento di Trasimaco, non conduce Catania ad una visione irenistica delle mutazioni del diritto dell'età globale. L'espansione delle 'norme-potere' e l'indebolimento del 'controllo sanzionatorio' se da un lato favoriscono decisioni, comportamenti, coinvolgimenti dei consociati, dall'altro non implicano affatto

una maggiore democratizzazione delle relazioni di potere.

Per Catania solo chi è preda delle ‘alcinesche seduzioni’ della *lex mercatoria* riemergente può pensare che la rottura della verticalità ordinamentale e la moltiplicazione delle poliarchie siano produttive di maggiore eguaglianza e giustizia. Al contrario «*la normatività debole delle relazioni orizzontali e della prassi mercatoria non può non avere un prezzo in termini di indebolimento della volontà politica e giuridica di implementazioni di quei diritti che sono fondati sulla uguaglianza delle parti*»²¹. Lo sguardo di Catania è disincantato, ma, se non è irenistico, non è però neanche cinico o sconsolato. Al contrario, la conoscenza, e solo la conoscenza può kelsenianamente (democraticamente!) ‘squarciare’ i veli che rendono indecifrabile, e dunque imm modificabile, la realtà.

Il positivismo metodologico di Catania ha avuto costantemente il significato non di indifferenza, ma di astensione scientifica dai valori (attraverso l’ambizione di un’analisi per quanto possibile *wertfrei* di quel fenomeno impregnato di prese di posizione valoriali che è il diritto), proprio perché non insensibile a taluni valori politici. Valori politici di giustizia e di eguaglianza che Catania, socialista liberale aperto al dialogo al pari del suo maestro spirituale, ha sempre condiviso, ritenendo però che la loro affermazione (oggi dovremmo dire, purtroppo, la loro difesa) ha un presupposto irrinunciabile nella lucidità e nella scientificità della analisi e della interpretazione di quel fenomeno spurio che è il diritto, e nella consapevolezza che, con Kelsen, la giustizia (assoluta) è un ideale «irrazionale». Le parole con cui si apre *Politica e cultura* di Bobbio («Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già raccogliere certezze») ²² sono perfette, e con queste vorrei concludere, per descrivere il percorso intellettuale di Alfonso Catania, uomo di cultura, docente attentissimo alla didattica e al rapporto con gli studenti e gli allievi, persona e ‘cittadino’ convinto del valore progressivo ed emancipatorio del sapere e del *sapere aude*.

²¹ A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto*, cit., p. 163.

²² N. BOBBIO, *Politica e cultura*, Einaudi, Torino, 1955, p. 15.